

**ENERGIA: Impianto di energia elettrica da fonte eolica onshore - Richiesta incentivi - Diniego - Divieto di artato frazionamento - Ratio - Principio generale dell'ordinamento - Indici sintomatici - Sussistenza.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 30 giugno 2022, n. 8948**

*“[...] La ratio delle suddette disposizioni risiede nell'esigenza di evitare che i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano, in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, mediante, appunto, un “artato frazionamento”, eludere le soglie di potenza per le quali, ai fini dell'ammissione agli incentivi, è prevista l'iscrizione al Registro ovvero la partecipazione all'asta e, conseguentemente beneficiare degli incentivi avvalendosi della procedura di accesso diretto, prevista dall'art. 4, comma 3, lett. a) del decreto del 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60kW nonché delle tariffe maggiormente remunerative previste dal suddetto decreto per gli impianti appartenenti a tale categoria [...]*

*Nel caso all'esame, il G.S.E. ha evidenziato, nella motivazione del provvedimento, i seguenti elementi indicatori di un'ipotesi di artato frazionamento degli impianti:*

*a) la sussistenza di “un sostanziale collegamento societario” tra le due società, deducibile dal ruolo assunto in entrambe dalla sig.ra Grassano Giuseppina, che ricopre la carica di amministratore in Blu s.r.l., detenendone il 45% delle quote societarie, e la carica di amministratore unico in CP3M, detenendone il 50 %;*

*b) la circostanza che nella medesima particella catastale 2989 del foglio 14 del catasto del Comune di Potenza, insistono i punti di connessione in bassa tensione di entrambi gli impianti;*

*c) la ricorrenza, nel caso di specie, di plurimi ed ulteriori elementi indicativi di un artato frazionamento, poiché:*

*- gli impianti sono stati autorizzati alla costruzione e all'esercizio dal Comune di Potenza (PZ) con: per la FER102247, PAS protocollo n°37171 del 26/05/2015, presentata dal Geom. Angelo Nolè a nome della Rago V - Power s.r.l., volturata in data 31/08/2015 alla CP3M s.r.l.; per la FER102364, PAS protocollo n°37808 del 28/05/2015, presentata dal Geom. Angelo Nolè a nome della BLU s.r.l.;*

*- gli impianti sono entrati in esercizio: per la FER102247, in data 22/12/2016; per la FER102364, in data 17/01/2017;*

*- la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione è stata presentata: per la FER102247, in data 18/01/2017; per la FER102364, in data 14/02/2017;*

*- i due impianti in questione condividono il nodo di raccolta dell'energia elettrica immessa in rete [...]*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con ricorso notificato il 27 ottobre 2017 e depositato il 13 novembre 2017, la società CP3M ha adito questo Tribunale al fine di ottenere annullamento della nota del 31 luglio 2017 prot. n. GSEWEB/P20170128302 del GSE, avente a oggetto: *“il diniego della richiesta di accesso agli incentivi degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da Fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,118 MW, sito nel Comune di Potenza (PZ)”*, nota comunicata alla società ricorrente in data 31 luglio 2017 a mezzo pec; del punto 1.3.3.2 delle procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016, pubblicate in data 15 luglio 2016; nonché degli art. 5 e 29 del decreto 23 giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante disposizioni per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

2. La CP3M è una società a responsabilità limitata che ha per oggetto la promozione e lo sviluppo di attività in campo energetico, tra cui rientra, in particolare, l'attività di realizzazione di impianti eolici.

Esponde in fatto di aver acquistato, in data 4 luglio 2015, dalla RAGO V – Power S.r.l., i diritti di superficie e di servitù su un'area di terreno agricolo, diritti funzionali alla realizzazione di impianti eolici. La detta società ha poi appaltato alla Rago Solar Technology S.r.l. la fornitura e posa in opera di 8 generatori eolici usati e rigenerati, ognuno della potenza di 59 Kw, destinati ad essere installati in diversi siti della Regione Basilicata.

Per l'impianto oggetto del presente giudizio, in data 25 maggio 2015, la Rago V Power ha avviato al Comune di Potenza (prot. n 37171 del 26/5/2015) la procedura abilitativa semplificata (c.d. PAS) prevista dall'art. 6 d.lgs. 28/2011 per l'installazione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore (potenza 0,59 MW), in località Spina di Potenza, sull'area distinta al catasto terreni del detto Comune al Foglio n. 14, particella 2908 (ex 214 e 409).

Nella relazione tecnica allegata alla c.d. P.A.S. si precisa che la connessione dell'impianto in argomento alla rete di Enel Distribuzione rientra nel Piano Tecnico delle Opere del lotto di 9 impianti minieolici posti in località Spina del Comune di Potenza. Il citato Piano tecnico delle opere con codice di rintracciabilità: T0058598 prevede nove punti di dispacciamento (riferiti ad altrettanti impianti, uno dei quali è quello in argomento) con singola potenza pari a 0,59 Kw, salvo uno della potenza di 25 Kw.

La società ricorrente precisa, dunque, che la richiesta di concessione per i suddetti nove impianti era stata presentata nell'anno 2010 dalla Marant s.r.l., la quale aveva a tal fine individuato un terreno agricolo sito nel comune di Potenza, al foglio 14 particelle 55 e 496. Il Gestore di Rete, verificata l'adeguatezza e la completezza della documentazione ricevuta, il 4 novembre 2014 ha inviato al richiedente il Preventivo di connessione; la Marant ha, conseguentemente, provveduto a redigere il progetto di rete con la specifica della posizione catastale della cabina e delle opere di rete annesse. Tale progetto è stato trasmesso al Gestore di Rete ed è stato da quest'ultimo approvato.

Successivamente la Marant ha ceduto alla Rago V Power s.r.l. il progetto di connessione alla rete, e quest'ultima ha curato l'acquisto dei diritti di superficie e di servitù necessari per la realizzazione di nove distinti impianti eolici.

Successivamente ciascuno dei nove impianti, identificati da un proprio codice Pod (punto di consegna) è stato acquistato da soggetti giuridici differenti, che hanno acquisito la titolarità e la disponibilità non soltanto dei terreni necessari per la costruzione di ciascun impianto di produzione, ma anche di quello destinato alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal Gestore di Rete nella soluzione tecnica.

Tornando ai fatti per cui è causa, in data 3 agosto 2015 alla società ricorrente è stato volturato il Pod relativo all'impianto in argomento dalla soc. Rago V Power; successivamente, in data 31 agosto 2015, è stata alla medesima volturata anche la PAS 2015.

In data 18 gennaio 2017 la Rago Solar S.r.l., tramite un suo incaricato, ha curato per la CP3M la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione al GSE. La suddetta domanda ha preso il numero FER 102247.

Tuttavia, in data 19 aprile 2017 il GSE ha inviato alla ricorrente un preavviso di rigetto dell'istanza, in quanto nel corso dell'istruttoria è emerso che nell'area su cui è situato l'impianto della CP3M è presente anche un altro aereogeneratore, di proprietà della soc. BLU s.r.l., per cui era stata presentata analoga domanda di incentivazione (FER 102364). Al riguardo il GSE ha constatato che *“Nell'area di realizzazione dell'impianto in oggetto (FER 10224), alla data di accesso ai meccanismi di incentivazione (18/10/2017), risulta essere situato un altro impianto di generazione*

*di energia da fonte eolica on shore, identificato con il codice FER 102364 di potenza nominale dichiarata pari a 0,059 MW ubicato sulle particelle 2875, 2877 e 2989 del foglio 14 del catasto del Comune di Potenza (PZ) , che ha presentato domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione.*

*Nel corso dell'istruttoria di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi in oggetto, il GSE ha riscontrato che:*

*- la CP3M S.r.L Soggetto Responsabile della FER 102247 e la BLU S.r.l., Soggetto Responsabile della FER102364, risultano riconducibili a livello societario in quanto Grassano Giuseppina ricopre:*

*- la carica di Amministratore in BLU S.r.l., e ne detiene, per il tramite della Mgf S.r.l., il 45% delle quote societarie;*

*- la carica di Amministratore Unico in CP3M SRL e ne detiene il 50% delle quote, societarie;*

*- la particella 2989 del foglio 14 del catasto del Comune di Potenza (PZ), su cui insiste il punto di concessione in bassa tensione dell'impianto identificato con il codice FER102247, risulta essere la medesima particella su cui insiste il punto di connessione in bassa tensione dell'impianto identificato con il codice FER102364, per tale motivo si può affermare che gli impianti risultano essere localizzati sulla medesima particella catastale”.*

Nel termine indicato, la società istante ha fatto pervenire al GSE le proprie osservazioni ma, ciò nonostante, con la gravata nota del 31 luglio 2017, il GSE, richiamando gli artt. 5 comma 2 e 29 del d.m.23 giugno 2016 del MISE, nonché il punto 1.3.3 delle procedure applicative, ha rigettato la domanda.

3. Avverso tale provvedimento la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione dell'art. 5 decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 (“Incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”). Violazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nel presupposto. Contrasto con il punto 1.3.3.2 delle “procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016”. Illegittimità dell'art. 2, comma 1, lett. a) punto ii) del d.m. 23. 6.2016 in relazione all'art. 5.2 del medesimo decreto. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.

Secondo la ricorrente il GSE nell'impugnato provvedimento di diniego, avrebbe erroneamente assunto che l'impianto FER102247, di cui la stessa è titolare, sarebbe localizzato su particelle catastali contigue rispetto all'impianto FER 102364 della società Blu s.r.l., allorquando, in realtà la particella su cui insiste l'impianto della ricorrente si colloca in un'area dove insistono una pluralità di impianti eolici intestati a diversi soggetti.

In tale situazione tutte le società titolari di impianti eolici condividono il punto di immissione in rete dell'energia elettrica, in prossimità del quale sono collocati tutti i rispettivi misuratori.

La particella catastale 2989, su cui insistono i punti di connessione delle due società, (oltre che delle restanti 7, titolari di altrettanti impianti) appartiene, inoltre, all' Enel a titolo di servitù.

Sarebbe dunque erroneo ritenere che gli impianti della ricorrente CP3M e della Blu sono collocati sulla stessa particella catastale, dal momento che nello stesso luogo, e cioè nello spazio all'uopo destinato dall'Enel, non si trovano gli impianti, bensì i relativi misuratori e terminali di immissione alla rete, per una scelta tecnica imposta dallo stesso gestore della rete.

II. Violazione degli artt. 5 e 29 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 (“Incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”). Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento del fatto e errore nel presupposto. Illegittimità del punto 1.3.3.2 delle Procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016 emanate dal GSE. Violazione dell'art. 2497 cod.civ. Eccesso di potere per illogicità, perché, inoltre, sarebbe erroneo anche l'altro presupposto considerato dal GSE, ossia la riconducibilità societaria ad un unico produttore.

III. Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Contraddittorietà con l'art. 29 del D.M. 23.6.2016, in quanto il GSE avrebbe considerato la condivisione del nodo di immissione come “possibile elemento indicativo di un artato frazionamento”.

IV. Illegittimità sotto altro profilo del punto 1.3.3.2 delle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016. Violazione del principio di tipicità e determinatezza delle fattispecie soggette a sanzioni amministrative. Eccesso di potere per illogicità, indeterminatezza e carenza dei presupposti. Illegittimità derivata.

Infine, la ricorrente deduce l'illegittimità del punto 1.3.3.2 delle Procedure Applicative del D.M. 23.2016 per aver introdotto una fattispecie di “sostanziale collegamento societario”, con una disposizione che, per la sua genericità, attribuisce al GSE il potere di individuare le fattispecie di collegamento societario sanzionabili ai sensi dell'art. 29 del decreto, senza stabilire *a priori* alcun riferimento a specifici oggettivi elementi di giudizio.

4. Si è costituito in giudizio il Gestore contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

5. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2021 la causa è passata, infine, in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che l'istanza presentata dalla ricorrente ha ad oggetto l'accesso agli incentivi previsti dal d.m. del 23 giugno 2016.

Il preambolo del suddetto decreto afferma che il divieto di artato frazionamento costituisce “*un principio generale dell'ordinamento*”, il quale opera “*a prescindere da un'espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*”.

L'art. 5, comma 2, lett. b) del citato decreto precisa che “*più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti*”; mentre l'art. 29 dello stesso Decreto dispone che “*il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti*”.

La *ratio* delle suddette disposizioni risiede nell'esigenza di evitare che i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano, in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, mediante, appunto, un “artato frazionamento”, eludere le soglie di potenza per le quali, ai fini dell'ammissione agli incentivi, è prevista l'iscrizione al Registro ovvero la partecipazione all'asta e, conseguentemente beneficiare degli incentivi avvalendosi della procedura di accesso diretto, prevista dall'art. 4, comma 3, lett. a) del decreto del 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60kW nonché delle tariffe maggiormente remunerative previste dal suddetto decreto per gli impianti appartenenti a tale categoria (come affermato dal citato preambolo del decreto, nonché evidenziato dalla giurisprudenza di questa sezione; tra le tante, sent. 23 maggio 2019 n. 6317).

2. Nel caso all'esame, il G.S.E. ha evidenziato, nella motivazione del provvedimento, i seguenti elementi indicatori di un'ipotesi di artato frazionamento degli impianti:

- a) la sussistenza di “un sostanziale collegamento societario” tra le due società, deducibile dal ruolo assunto in entrambe dalla sig.ra Grassano Giuseppina, che ricopre la carica di amministratore in Blu s.r.l., detenendone il 45% delle quote societarie, e la carica di amministratore unico in CP3M, detenendone il 50 %;
- b) la circostanza che nella medesima particella catastale 2989 del foglio 14 del catasto del Comune di Potenza, insistono i punti di connessione in bassa tensione di entrambi gli impianti;
- c) la ricorrenza, nel caso di specie, di plurimi ed ulteriori elementi indicativi di un artato frazionamento, poiché:

- gli impianti sono stati autorizzati alla costruzione e all'esercizio dal Comune di Potenza (PZ) con: per la FER102247, PAS protocollo n°37171 del 26/05/2015, presentata dal Geom. Angelo Nolè a nome della Rago V - Power s.r.l., volturata in data 31/08/2015 alla CP3M s.r.l.; per la FER102364, PAS protocollo n°37808 del 28/05/2015, presentata dal Geom. Angelo Nolè a nome della BLU s.r.l.;

- gli impianti sono entrati in esercizio: per la FER102247, in data 22/12/2016; per la FER102364, in data 17/01/2017;

- la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione è stata presentata: per la FER102247, in data 18/01/2017; per la FER102364, in data 14/02/2017;

- i due impianti in questione condividono il nodo di raccolta dell'energia elettrica immessa in rete.

Parte ricorrente contesta, innanzitutto, che la realizzazione dei due impianti siano riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale e che tra le due società sussista alcun tipo di collegamento rilevante a tali fini; inoltre, alcun rilievo rivestirebbe l'unicità del punto di connessione.

Tali rilievi non sono condivisibili.

2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

Il d.m. 23.6.2016, recante la disciplina generale degli incentivi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (diverse dal fotovoltaico), definisce l'"impianto eolico" come "l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica" (par. 1.1.3, All. 2, nell'ambito della sezione concernente le "definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili").

Per espresso disposto normativo, dunque, la condivisione del "punto di connessione" da parte di distinti aerogeneratori identifica un unico "impianto eolico".

La previsione in esame, introducendo una sorta di "presunzione di unicità" dell'impianto formato da più aerogeneratori connessi alla rete nel medesimo punto di connessione, chiarisce come questo elemento sia da ritenere costituente essenziale dell'"impianto" (quantomeno ai fini della disciplina degli incentivi) (cfr., Tar Lazio, III ter, 6 maggio 2019, n. 5656).

Ne segue che l'apprezzamento del Gestore (finalizzato per l'appunto a stabilire il "diritto" agli incentivi *ex* d.m. 23.6.2016) sulla localizzazione "nella medesima particella catastale" degli "impianti" (comprensivi di punti di connessione) di CP3M e Blu, è esente dai vizi dedotti.

Alcun pregio rivestono, a tale proposito i rilievi svolti dalla ricorrente sulla circostanza che i due impianti sarebbero in realtà inseriti in una più ampia "operazione di lottizzazione" degli impianti, nove per la precisione, originariamente progettati da un unico soggetto, che ha altresì provveduto

alle richieste di connessione e che infine ne ha curato la cessione alle diverse società; e che ancora i punti connessione di CP3M e Blu appartenerebbero all'Enel a titolo di servitù.

I rilievi svolti, infatti, non sono idonei a superare, quanto semmai proprio a confermare, il fatto oggettivo dell'ubicazione del punto di connessione di entrambi gli impianti nella medesima particella catastale.

È stato, inoltre, precisato che la decisione circa l'ubicazione dei contatori di scambio è direttamente e principalmente riconducibile al soggetto responsabile (dunque all'odierna ricorrente) e non dipende, invece, da una scelta del gestore della rete, se non in parte trascurabile e solo per ragioni tecniche, così che anche tale argomento di doglianza non può essere favorevolmente scrutinato (cfr. Tar Lazio, III ter, 24 maggio 2017 n. 6206).

Infine, prive di rilievo, per le argomentazioni appena svolte, sono le contestazioni che la ricorrente muove con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. a) punto ii), d. m. 23.6.2016, nel senso che la disposizione apparirebbe irragionevole, perché non terrebbe conto della circostanza che spetta al Gestore della rete di indicare il luogo in cui l'impianto deve collegarsi alla rete; nonché la contestazione di erronea applicazione del punto 1.3.3.2 delle procedure applicative, ove *“si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua”* con la precisazione che *“non sono da considerarsi le particelle catastali interessate esclusivamente dai cavidotti”*.

La norma mira, infatti, unicamente ad escludere la rilevanza dei cavidotti, in coerenza con la definizione di impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all'art 2, comma 1, lett. a), d.m. 23.6.2016 e di impianto eolico di cui all'all. 2, punto 1.1.3 del medesimo d.m. 23.6.2016.

Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, alcun dubbio può sussistere sulla rilevanza che assumono le componenti impiantistiche ai fini dell'individuazione dell'ubicazione degli impianti stessi, con la conseguenza che anche quando soltanto una di tali componenti si collochi sulla medesima particella su cui insiste anche una componente costitutiva di un altro impianto, ai fini dell'ammissione agli incentivi ,si è per ciò stesso, in presenza di un impianto unitario (TAR Lazio, III ter, sent. n. 5436/2021).

Il primo motivo di ricorso è, conseguentemente, privo di fondamento.

2.2. Del pari privo di pregio è il secondo motivo con cui CP3M contesta la riconducibilità delle due iniziative imprenditoriali (di CP3M e di Blu) ad un unico centro gestionale/imprenditoriale.

Le Procedure applicative, al paragrafo 1.3.3.2. chiariscono, infatti, che *“ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art.5, comma 2, del Decreto: si intendono soggetti riconducibili ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi*



*dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario”.*

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione (da ultimo, si vedano le sentenze n. 12893/2021 e n. 9257/2021) è ferma nel ritenere che ai fini della verifica della riconducibilità dell'operazione ad un unico soggetto *“non occorre limitarsi agli istituti civilistici del collegamento o del controllo societario, ovvero della direzione e coordinamento societario (ex artt. 2359 e 2497 c.c.) i quali, in base alle norme qui rilevanti, costituiscono solo uno dei possibili riscontri della “riconducibilità” societaria ad un unico produttore (sentenza n. 10052/2019 e 14323/2019). Piuttosto il collegamento societario potrà essere ravvisato allorquando ricorrano plurimi elementi concordanti e significativi da cui sia ragionevolmente desumibile l'esistenza di un collegamento tra le iniziative esaminate, secondo una ricostruzione spettante all'amministrazione e sindacabile sul piano della ragionevolezza e della coerenza logica (cfr. sul tema questa Sezione n. 10052/2019 e 5656/2019)”.*

Dalla verifica condotta dal GSE nel caso in esame, sono emersi elementi di fatto che hanno indotto ragionevolmente a ritenere l'esistenza di un unico centro decisionale imputabile alle due società: alla circostanza della coincidenza e prossimità delle varie date (in particolare quelle per la richiesta del titolo autorizzatorio), si affianca invero l'elemento ancor più rilevante dell'intreccio della carica di amministratore nelle due diverse compagini societarie, laddove un medesimo soggetto (la sig.ra Grassano Giuseppina) ricopre la carica di amministratore in Blu s.r.l., detenendone il 45% delle quote societarie, e di amministratore unico in CP3M, detenendone il 50% delle quote societarie.

La ricostruzione operata nella specie dal Gestore, in merito alla sussistenza dell'elemento della riconducibilità dei due impianti ad un'unica iniziativa imprenditoriale, appare quindi ragionevole ed esente da censure.

Conseguentemente, infondato risultano essere infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso.

2.3. Infine, del tutto privo di fondamento è anche il quarto motivo di gravame attraverso cui la ricorrente contesta il punto 1.3.3.2 delle procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016 per aver introdotto una fattispecie di “collegamento societario” connotata da eccessiva genericità, in quanto, come già sopra osservato, la giurisprudenza della Sezione ha costantemente affermato come ai sensi dell'art. 29 del decreto sia del tutto legittimo il potere del Gestore di desumere la sussistenza di un'ipotesi di collegamento societario anche al di fuori delle ipotesi civilistiche di collegamento, controllo, direzione e coordinamento societario , ricorrendo, come in specie, plurimi elementi

concordanti e significativi da cui sia ragionevole e logico desumere l'esistenza di un collegamento tra le iniziative esaminate (cfr., Tar Lazio, III ter, 22 marzo 2021, n. 3477).

3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del GSE, e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla è disposto nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, non essendosi costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge.

Nulla sulle spese nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Francesca Romano**

**IL PRESIDENTE**

**Luca De Gennaro**

**IL SEGRETARIO**